



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Comunicato Ufficiale n. 14/CSAT del 5 Dicembre 2024

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 2 Dicembre 2024
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo; Dott. G. Devincenziis.

Reclamo della società ROCCA SAN FELICE in riferimento al C.U. n. 51 del 21.11.2024.

Gara – Claudiooliva Passo Eclano / Rocca San Felice del 16.11.2024 – Campionato 1° Categoria, girone E. Rafaniello Angelo (squalifica 6 gare)

La società Asd Rocca San Felice proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica per sei (6) giornate al calciatore sig. Rafaniello Angelo adottata dal gst e pubblicata sul C.U..n.51 del 21/11/2024. Deduceva la società reclamante che il calciatore sig. Rafaniello Angelo non rincorreva il DDg né lo attingeva con una spinta bensì si limitava a protestare vivacemente e vigorosamente nei confronti dell'arbitro per cui chiedeva la riduzione della sanzione. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali, il referto di gara ed il reclamo così come proposto ritiene quest'ultimo meritevole di accoglimento. Dalla lettura del referto di gara, infatti, emerge che il calciatore espulso risulta il sig. Rafaniello Carmine e non Rafaniello Angelo che, invece, risulta solo ammonito. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo per la posizione di Rafaniello Angelo, manda il referto di gara alla segreteria del Gst per gli adempimenti dovuti.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 2.12.2024

**Il Presidente C.S.A.T.
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo; Dott. G. Devincenzi.

Reclamo della società POL.GIOVINE ASCEA ASD in riferimento al C.U. n. 28/C5 del 14.11.2024.

Gara – Sanrufese / Pol. Giovine Acea Asd del 6.11.2024 – Coppa Italia Calcio a 5 serie D.

Perdita gara- esclusione campionato.

La società Pol. Giovine Ascea Asd proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera del Gst, pubblicata sul C.U. n.28/C5 del 14/11/2024, con la quale, tra l'altro veniva inflitta la sanzione disciplinare della perdita della gara ad entrambe le società per 0-6, con contestuale esclusione dalla competizione, nonché l'ammenda di euro 500.00 per entrambe le società e l'obbligo per due giornate per entrambe le società di disputare a porte chiuse le gare di campionato alla presenza di un commissario di campo a carico delle società. Concludeva il Gst che, per la stagione agonistica 24/25, tutte le gare tra le due squadre dovevano essere disputate a porte chiuse con la presenza di due commissari di campo a carico delle società. Deduceva la società reclamante che, quanto descritto dal DDG nel referto di gara, non corrisponde al vero come peraltro, si poteva facilmente verificare dal video della gara allegato. In particolare, attraverso la visione del video si poteva verificare il comportamento della tifoseria della squadra di casa nonché il comportamento particolarmente violento di alcuni tesserati della medesima squadra nei confronti del calciatore della società reclamante, sig. Torres Walter Andre. Concludeva la reclamante per l'accoglimento della impugnativa con conseguenziale riammissione della società alla Coppa C5 serie D, anche perché, in caso di sconfitta sul campo della Pol. Giovine Ascea Asd, la stessa non sarebbe stata eliminata dalla competizione in quanto già qualificata sulla scorta dei risultati ottenuti, in precedenza. Concludeva la reclamante, per l'annullamento e/o riduzione della squalifica del campo di gioco e per l'annullamento della ammenda per euro 500.00. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti ufficiali, il referto e quanto ad esso allegato, nonché il reclamo così come proposto ritiene quest'ultimo non meritevole di accoglimento. La società reclamante fonda le motivazioni del reclamo esclusivamente su quanto riprodotto dal video della partita allegato senza produrre e/o provare alcunchè a proprio discolpa. Alla Corte Sportiva adita non è consentito, atteso le normative vigenti del CGS, la possibilità di visionare alcun video per cui nella fattispecie, può solo prendere in considerazione quanto dedotto e precisato dal DDG nel referto di gara che costituisce, come ben noto, fonte privilegiata. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo, e per l'effetto conferma la delibera pubblicata sul C.U. n. 28/C5 del 14.11.2024.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 2.12.2024

**Il Presidente C.S.A.T.
Avv. A. Frojo**

Pubblicato in Napoli, il giorno 5 Dicembre 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**